



Accedi al nostro sito

Anno 9
Numero 02

Enolex News

Foglio di informazione tecnica, legislativa, marketing

Diffusione gratuita



Febbraio 2015

Eno Tecno Chimica - enologo Anselmo Paternoster

Questo foglio non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge numero 62/01.

Rifiuti imprese I modelli MUD 2015

Nel 2015 sarebbe dovuto sparire il MUD, per essere definitivamente sostituito dal **SISTR**, invece anche quest'anno bisognerà presentarlo.



Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto che disciplina la presentazione del **MUD** per l'anno 2015, il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale introduce tra le novità una descrizione più analitica su stato fisico e destinazione finale dei rifiuti.

Novità MUD 2015

Nel MUD 2015 viene introdotta l'indicazione da parte del produttore della quantità di rifiuto in giacenza al 31 dicembre 2014, distinguendo i rifiuti tenuti in deposito temporaneo in attesa di essere avviati a recupero da quelli in attesa di essere inviati a smaltimento. La novità interessa sia la comunicazione rifiuti che quella semplificata. Per il resto la modulistica MUD 2015, approvata con il I D.P.C.M. 17 dicembre 2014, non presenta sostanziali differenze rispetto a quella dello scorso anno in termini di modalità di presentazione, diritti di segreteria e soggetti obbligati. Il MUD 2015 è articolato in 6 Comunicazioni:

rifiuti;
veicoli fuori uso;
imballaggi;
RAEE;
rifiuti urbani;
AEE.

Comunicazione semplificata

Possono presentare la Comunicazione semplificata i produttori iniziali che nella propria unità locale:

producono non più di 7 rifiuti; per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori e non più di 3 destinatari finali.

Scadenze

Il MUD 2015 dovrà essere compilato con i dati riferiti all'anno 2014, a partire dal mese di febbraio, ed **inviato entro il 30 aprile 2015**. La Comunicazione ordinaria dovrà essere trasmessa alla Camera di Commercio per via telematica, esclusivamente tramite il sito.

Il glutazione o GSH

Il glutione è una sostanza formata da tre amminoacidi: l'acido glutammico, la cisteina e la glicina e si trova naturalmente in mosti e vini ma presente generalmente in dosi minime. Essendo un potente antiossidante, ha un ruolo di riduttore ed impedisce il verificarsi di reazioni che determinano l'imbrunimento di vini bianchi impedendone un invecchiamento atipico, percepibile sul vino con modificazioni organolettiche importanti. Dalla polpa dell'acino, il GSH passa ai mosti con quantità varie a seconda del sistema di raccolta, all'alimentazione azotata ed idrica del terreno (che lo fa aumentare), alle chiarificazioni, al tempo che intercorre tra pressatura ed avvio della fermentazione (il GSH resiste meno) ed infine al ceppo di lievito utilizzato che ne determina un mantenimento maggiore o minore.

All'inizio della fermentazione, durante la fase di moltiplicazione dei lieviti, il GSH scompare quasi completamente dal mosto ed è in questo momento che una aggiunta diviene opportuna.

Se aggiunto, risulta un forte antiossidante, assicurando al lievito le condizioni migliori per la moltiplicazione e una fermentazione ottimale. I preparati commercializzati contengono miscele di diverse sostanze ed il GSH è rappresentato in quantità di 2.5-3 grammi su 100 grammi di prodotto.

Si aggiunge il preparato commerciale all'inizio della fermentazione o prima dell'imbottigliamento, in dosi da 20-40 grammi per ogni ettolitro (che rappresenta il limite legale).

Variazioni in alcuni disciplinari di vini Doc abruzzesi

Sulle gazzette ufficiali n. 9 e 10 del 13 e 14 e gennaio 2015 sono state pubblicate le modifiche ad alcune denominazioni di origine controllate dell'Abruzzo.



In particolare sono state modificate le seguenti DOC:

«Trebiano d'Abruzzo», decreto 22 dicembre 2014,
«Cerasuolo d'Abruzzo», decreto 22 dicembre 2014,
«Montepulciano d'Abruzzo», decreto 22 dicembre 2014,
«Abruzzo», decreto 22 dicembre 2014.

La modifica è comune nei differenti disciplinari e interessa la riformulazione di un comma dell'articolo 4 che prevede il supero del 20% per le uve, senza fare più riferimento ad una cernita.

Nel caso del «Montepulciano d'Abruzzo» le modifiche interessano anche le sottozone.

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP "Montepulciano d'Abruzzo"

Il penultimo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

"Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto."

Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 1,

Sottozona Casauria o Terre di Casauria, è sostituito dal seguente testo:

"Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto."

Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 1, Sottozona Casauria o Terre di Casauria, è sostituito dal seguente testo:

"La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo".

"Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata."

Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 2,

Sottozona Terre dei Vestini, è sostituito dal seguente testo:

“ Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto”.

Il terzo e l’ultimo comma dell’articolo 5 dell’Allegato 2, Sottozona Terre dei Vestini, è sostituito dal seguente testo:

“La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo”.

“Per il vino di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d’origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all’area interessata.”.

Il penultimo comma dell’articolo 4 dell’Allegato 3,

Sottozona Alto Tirino, è sostituito dal seguente testo:

“Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Alto Tirino” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto”.

Il terzo e l’ultimo comma dell’articolo 5 dell’Allegato 3, Sottozona Alto Tirino, è sostituito dal seguente testo:

“ La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.

“ Per il vino di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d’origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all’area interessata. ”.

Il penultimo comma dell’articolo 4 dell’Allegato 4,

Sottozona Terre dei Peligni, è sostituito dal seguente testo:

“Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto”.

Il terzo e l’ultimo comma dell’articolo 5 dell’Allegato 4, Sottozona Terre dei Peligni, è sostituito dal seguente testo:

“ Per il vino di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d’origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all’area interessata.”.

Il penultimo comma dell’articolo 4 dell’Allegato 5,

Sottozona Teate, è sostituito dal seguente testo:

“Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d’Abruzzo sottozona “Teate” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto”.

Il terzo e l’ultimo comma dell’articolo 5 dell’Allegato 5, Sottozona Teate, è sostituito dal seguente testo:

“ Per il vino di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d’origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all’area interessata.”.

Legge 116/2014

Circolare esplicativa ICQRF sulle misure del pacchetto “campolibero”

Il decreto contiene disposizioni che riguardano diversi settori anche non agricoli. Di seguito si riportano quelle di specifico interesse per il settore vitivinicolo:

Relativamente all’istituto della diffida per tutte le violazioni di natura amministrativa alla normativa agroalimentare, che prevedono la sola sanzione pecuniaria, si registrano importanti modifiche, in particolare, è stato eliminato il requisito della

violazione di “lieve entità” e si sancisce che la diffida sia applicabile qualora si accerti per la prima volta una violazione sanabile. Pertanto, qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili.

La circolare, in tal senso, ricorda che “Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”.

Inoltre, sono state eliminate le precedenti disposizioni relative all’esclusione della diffida per le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare e la precisazione che la diffida si applica “anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale”;

Viene previsto, anche per il settore vitivinicolo, la “**dematerializzazione**” dei registri di carico e scarico con implementazione nell’ambito dei servizi del SIAN e previa definizione delle modalità applicative che sono state emanate a mezzo decreto del Mipaaf.

Viene meglio specificata la condizione per beneficiare della deroga ad utilizzare alcune sostanze nelle cantine di aziende agricole che svolgono attività connesse. Viene prevista una nuova deroga che consentirà di produrre aceti di vino preparati con metodo tradizionale e a lunga maturazione.

L’art. 1-bis, comma 5, stabilisce che i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell’ambito del SIAN.

“ Omissis.....”

Art-8 (Disposizioni attuative e abrogazioni)

1. A partire dal 1° marzo 2015, il Registro telematico è disponibile nel SIAN e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale.

2. Dal 1° agosto 2015 gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il Registro telematico.

3. Dal 1° gennaio 2016 gli operatori tengono esclusivamente il Registro telematico;

4. A decorrere dalle date successivamente indicate sono abrogati:

a) - il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n.768, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

b) l’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2016)

c) l’articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), del decreto ministeriale del 2 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2013, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

5. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari:

a) sono adottate specifiche tecniche per la tenuta del Registro telematico) e per l’utilizzo dei servizi connessi

b) possono essere modificati gli allegati al presente decreto;

c) possono essere stabilite ulteriori condizioni per l’utilizzo di contabilità informatizzate che si avvalgono di particolari modalità di dialogo con il sistema telematico.

6. 11 presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, IL MINISTRO ****

In pratica verranno aboliti i registri di cantina come oggi li conosciamo e subentreranno le registrazioni telematiche (on-line) secondo le scadenze sopra descritte (art.8)

registro
elettronico
on-line



Il nostro servizio ENOLEX prevede già la tenuta on-line dei registri di cantina per diverse aziende per cui siamo già preparati a tale forma di gestione.

A breve organizzeremo degli incontri informativi finalizzati

alla descrizione delle attività per il prosieguo del nostro servizio ENOLEX tenuta dei registri.

E' disponibile nel nostro laboratorio il testo completo del decreto attuativo e siamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.